

TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC

con istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c

per la signora **Maria CULMONE**,

, c.f. CLMMRA66R59D267K, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Palumbo (PLMFNC85C54A089C) del Foro di Agrigento, con studio sito in Favara (AG) nella via Enrico La Loggia n. 18, ed elettivamente domiciliata presso la PEC del difensore come risultante dai registri di giustizia, fax per comunicazioni 0922-5098037, pec: francescapalumbo@avvocatiagrigento.it.

Ricorrente

CONTRO

MIUR- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro-tempore (C.F. 80185250588) domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania con sede in via Vecchia Ognina, 149, Catania, pec: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

e nei confronti

di tutti gli insegnanti di scuola primaria partecipanti alla mobilità 2016/17 che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso all'interno della provincia di Caltanissetta.

per la declaratoria



del diritto della ricorrente ad essere trasferita, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, in un ambito ricompreso nella provincia di Caltanissetta anche in soprannumero- scuola primaria

previo annullamento e/o disapplicazione

del CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17 nella parte in cui viola il diritto della ricorrente ad ottenere una sede nella provincia di Caltanissetta; del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia a mezzo del quale sono stati disposti i movimenti territoriali del personale docente della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017 per la provincia di Caltanissetta nella parte in cui non comprende il nominativo della ricorrente.

FATTO

1. La ricorrente è insegnante di scuola dell'infanzia, immessa in ruolo nel 2004 (all.n.1), attualmente titolare presso

), circostanza che radica la competenza presso codesto Ill.mo Tribunale (all. n. 2).

2. Quale docente di scuola dell'infanzia immessa in ruolo prima del piano straordinario di assunzione (2015), ha partecipato per l'a.s. 2016/17 al piano straordinario di mobilità indetto con la L. 107/15 chiedendo il passaggio di ruolo interprovinciale alla scuola primaria e prendendo parte alla fase B, sottofase B.2 con un **punteggio di 63**; all'uopo ha presentato domanda indicando tra le preferenze espresse i 2 ambiti territoriali della provincia di Caltanissetta e 24 istituti scolastici (all. n. 3).

3. Nel mese di luglio ha appreso di non aver ottenuto il movimento richiesto; dall'esame dei bollettini dei movimenti (all. n. 4), tuttavia, ha avuto modo di constatare che docenti partecipanti alla fase B3 della mobilità, idonei non vincitori del concorso indetto con D.M. 82/2012, seppur in possesso di un punteggio nettamente inferiore hanno ottenuto una sede nella provincia richiesta.



4. Le operazioni di mobilità 2016/17 presentano gravi profili di illegittimità e, pertanto, si è costretti a ricorrere all'Ill.mo Giudice del Lavoro, perché Voglia accogliere le doglianze della ricorrente per il seguente

Motivo di ricorso

Violazione delle disposizioni normative sulla mobilità di cui alla L.107/2015. Illegittimità del disposto di cui all'O.M. 241/2016 e dell'art. 6 del CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 2016/2017. Violazione del principio meritocratico del maggior punteggio ex art. 28 c. 1 del D.P.R. 487/1994. Discriminazione e disparità di trattamento tra docenti partecipanti alla fase B.3 e docenti partecipanti alla fase B.2.

La legge 107/15 sulla cd. Buona Scuola, nell'ottica di un superamento del critico fenomeno del precariato scolastico sanzionato anche da pronunce della Corte di Giustizia di Lussemburgo, ha previsto un piano straordinario di assunzioni, suddiviso in diverse fasi di partecipazione.

La stessa legge al comma 108 ha, altresì, previsto per l'a.s. 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale aperto sia ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, che ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015.

In base al suddetto piano ed alle previsioni di cui al CCNI sulla mobilità a.s. 2016/17 è stata introdotta una procedura differenziata e articolata in fasi e sottofasi, nell'ambito delle quali ciascun docente ha partecipato ai trasferimenti in considerazione del sistema di reclutamento.

In particolare, il CCNI all'art. 6 rubricato "FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI" ha previsto e disciplinato quattro distinte fasi.

Si riporta di seguito, per comodità espositiva, tabella riassuntiva delle operazioni:





Come anticipato in narrativa, l'odierna ricorrente ha partecipato alla fase B, sottofase B2 dedicata alla mobilità professionale degli assunti ante 2015 ed ha presentato domanda di passaggio di ruolo interprovinciale.

Sul punto, preliminarmente, giova ricordare la previsione di cui alla L. 107/15 comma 108, dove si prevede che: *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399 comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96 lettera b), assunti ai sensi del comma 98 lettere b) e c).*

In attuazione a detta disposizione l'allegato 1 al CCNI mobilità 2016 “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo-



Effettuazione della fase B”, prevede un ordine delle operazioni all’interno della specifica fase e nella specie:

1. *“Operazioni di mobilità territoriale per gli assunti entro il 14/15”.*
2. *“Operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15”.*
3. *“Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell’a.s. ‘15/16, da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito”.*

In ossequio a quanto previsto dalla L. 107/15 la norma contrattuale summenzionata ha, quindi, previsto che prima venissero effettuati i trasferimenti territoriali e professionali degli assunti entro l’ a.s. 2014/2015 e successivamente quelli degli assunti nell’a.s. 2015/2016 provenienti da G.M. del concorso del 2012.

Tuttavia lo stesso CCNI, in contrasto con la previsione di cui al comma 108, prevede all’art. 2, comma 3, che:

*“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall’art 6 con **preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria.**”*

Una previsione di identico tenore è contenuta nell’ordinanza Ministeriale sulla mobilità (241/2016) all’art. 9, comma 9.

E’ evidente come la previsione di un previo accantonamento di posti in favore dei docenti assunti da GM 2012 non trovi alcun fondamento nella legge ed, al contrario, si ponga in contrasto con la stessa. La norma contrattuale ha in concreto svuotato la previsione di cui al comma 108 L. 107/15 facendo sì che - a seguito dei preventivi accantonamenti numerici previsti in favore dei docenti idonei al concorso 2012 - non residuassero posti attribuibili ai docenti assunti ante 2015 partecipanti alla fase B.2 della mobilità.



Tale *modus operandi* dell'amministrazione ha violato il diritto, sancito da una norma di legge, dell'odierna ricorrente ad essere trasferita con priorità rispetto a docenti immessi in ruolo di recente (appena l'anno prima), con punteggio inferiore, privi di esperienza e per questo partecipanti ad una fase successiva; lo stesso si pone, inoltre, in contrasto con il principio meritocratico del maggior punteggio e di scorrimento della graduatoria ex art. 28 c. 1 del D.P.R. 487/1994 (sull'applicabilità del principio alla mobilità in oggetto si veda Tribunale di Caltagirone sentenza n. 110/2019; Tribunale di Termini Imerese sentenza n. 44/2019; Trib. di Ravenna ordinanza 3638/2016; Trib. di Trani ordinanza n. 28744/2016; Cons. Stato sentenza n. 5608/2011).

Ai sensi del citato comma 108 della L.107/2015, l'unica preferenza rintracciabile nel contesto normativo di riferimento relativamente alle procedure di mobilità straordinaria è quella accordata ai docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 (categoria nella quale rientra la ricorrente).

La specificità del disposto di cui alla L. 107/15 non ammette a monte interpretazioni difformi, né d'altro canto l'amministrazione resistente vanta un potere discrezionale tale da contravvenire al dettato normativo.

Seppur, infatti, con la contrattazione integrativa si fornisce una disciplina di dettaglio, l'amministrazione non può certamente sostituirsi al legislatore, andando oltre la cornice normativa o contrapponendosi alla stessa come, invece, ha fatto l'amministrazione resistente prevedendo nel dettaglio disposizioni che non trovano riscontro nella L. 107/15 e che al contrario la violano.

Tale assunto è stato di recente confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa (TAR LAZIO) che ha accertato l'esistenza di una precedenza nelle operazioni di mobilità in favore dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15.

Nell'ordinanza cautelare si legge, infatti, che: *“ritenuto che, come da prevalente orientamento della giurisprudenza, l'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 non*



possa derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge; ritenuto che, nel caso di specie, la disposizione preveda un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015; ritenuto, pertanto, che i trasferimenti dei ricorrenti debbano prevalere sull'assegnazione delle sedi in base alle nuove assunzioni e che il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge; ritenuta la sussistenza dei presupposti per partecipare anche ai bandi nazionali oltre che a quelli regionali. Accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione" (Tar Lazio Ordinanza n. 5741/2018, all. n. 5).

Il Tribunale amministrativo, quindi, accertata l'esistenza di una precedenza riconosciuta dalla legge 107/2015 in favore dei docenti partecipanti alle fasi B.1 e B.2 della mobilità ha sospeso l'O.M. 241/16 nella parte in cui riconoscendo la precedenza ad altre categorie di soggetti (i partecipanti alla successiva fase B.3) si pone in contrasto con norme di legge.

E' evidente, quindi, l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione resistente nel prevedere un accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM 2012 nel contesto della fase B, sottofase B3, accantonamento che ha inevitabilmente generato una palese ed ingiustificata discriminazione tra docenti.

La questione è già stata portata all'attenzione del Tribunale adito che, in casi del tutto analoghi, ha ritenuto che: *"Dalla lettura del testo legislativo può dunque evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova ragione nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema di reclutamento e nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo. Non sono previste nel testo di legge ulteriori deroghe di sistema al criterio meritocratico del maggior punteggio per la procedura di mobilità"* (Tribunale di Caltagirone ordinanza n. 3480/2019; nello stesso senso ;



Nonostante l'inconfutabile intento normativo, l'O.M. ed il CCNI introducono un chiaro privilegio nei confronti dei meri idonei al concorso 2012, con conseguente inevitabile danno a carico della signora Culmone che non ha ottenuto il trasferimento richiesto a fronte di posti assegnati illegittimamente a personale docente ingiustificatamente favorito e nella specie: tabella 1

INCORVAIA ROSALBA	25	Sicilia 004 (CL)
RIGGI MARIA CRISTINA	28	Sicilia 004 (CL)
PUCCI MARIA RITA	25	Sicilia 004 (CL)
SILLITTI CHIARA MARIA	27	Sicilia 005 (CL)
VELLA SAVERIA SABRINA	25	Sicilia 005 (CL)
NANFARO RITA	32	Sicilia 005 (CL)

La superiore tabella ha valore meramente esemplificativo posto **che nella provincia di Caltanissetta circa 30 docenti** partecipanti alla fase B.3 ed aventi punteggio inferiore hanno ottenuto una sede (CFR bollettino dei movimenti, all. n. 4).

Sull'assegnazione della ricorrente nei primi ambiti richiesti, anche in soprannumero.

La recente giurisprudenza intervenuta su analoghi casi ha sancito la possibilità per il docente, una volta accertata l'illegittimità della procedura di mobilità, di essere assegnato negli ambiti prioritariamente richiesti anche in soprannumero.



Nella specie, viene in rilievo una recente ordinanza cautelare con la quale si è sancito non solo il diritto del docente con punteggio superiore ad essere collocato con precedenza in uno degli ambiti prescelti rispetto ai colleghi con punteggio inferiore, ma, altresì, il suo diritto ad essere assegnato a detti ambiti in soprannumero; ciò in quanto, come nel caso di specie, la docente non rivendica una determinata sede di servizio, ma un ambito territoriale (Tribunale di Vercelli ordinanza del 03/01/2017). L'ambito, come è noto, rappresenta una suddivisione regionale in aree geografiche la cui ampiezza è inferiore alle attuali province o città metropolitane, da cui i dirigenti possono attingere per gli incarichi triennali nelle scuole.

L'assegnazione in soprannumero come particolare forma di risarcimento ha trovato l'accoglimento anche del Tribunale di Roma e del Tribunale di Pavia (ordinanza del 17/01/2017).

Per tutti questi motivi, la signora Culmone, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

1. previo annullamento e/o disapplicazione degli atti di cui in epigrafe, ivi compreso il CCNI nella parte di interesse, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento per passaggio di ruolo, a far data dall'a.s. 2016/17, nella provincia di Caltanissetta- scuola primaria- anche in soprannumero, anche al netto degli accantonamenti per GM 2012;
2. ordinare all'amministrazione intimata di adottare tutti gli atti consequenziali per l'assegnazione nella provincia di Caltanissetta;
3. condannare la resistente alle spese di giudizio.

Dichiarazione di valore

Il sottoscritto avvocato, ai fini del contributo unificato, dichiara che il presente procedimento verte in materia di lavoro – pubblico impiego- ed è di valore indeterminabile ed è esente dal pagamento del contributo unificato giusta autocertificazione che si allega.



Richiesta autorizzazione notifica ai controinteressati

Il sottoscritto difensore, ai fini della notifica del presente ricorso a eventuali controinteressati, considerato che la notificazione nei modi ordinari risulta difficile stante il numero rilevante dei destinatari (ai nominativi già individuati in ricorso devono necessariamente aggiungersi gli altri candidati aventi il medesimo interesse della ricorrente alla sede); considerato che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. non si ritiene idonea al raggiungimento dello scopo,

chiede

che la notifica del ricorso sia eseguita mediante inserimento di apposito avviso nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, come già disposta da altri Tribunali in situazione analoghe.

Si allegano in copia:

1. contratto di immissione in ruolo;
2. cedolino con sede di titolarità;
3. domanda di passaggio di ruolo interprovinciale con punteggio a.s. 2016/2017;
4. bollettino dei movimenti scuola primaria a.s. 2016/17 provincia Caltanissetta;
5. TAR Lazio Ordinanza n. 5741/2018;
6. file nazionale movimenti fase B.
7. CCNI mobilità a.s. 2016/2017;
8. O.M. 241/2016;
9. giurisprudenza di riferimento.

Favara, 13 ottobre 2020

Avv. Francesca Palumbo

